



***REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE
E LA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE
"CONVITTO ALPINO VAL MAIRA"***

***Approvato con deliberazione
del Consiglio dell'Unione Montana
n. 19 del 01.10.2015***

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1

Elementi costitutivi

- 1) E' costituita in conformità di quanto previsto dagli articoli 41 e 42 dello Statuto dell'Unione Montana Valle Maira, nonché secondo quanto stabilito dall'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Istituzione denominata "Convitto Alpino Val Maira".
- 2) L'Istituzione ha sede legale in San Damiano Macra, presso gli uffici dell'Unione Montana Valle Maira e sede operativa in Stroppo.
- 3) L'istituzione ha durata illimitata e cesserà in seguito a specifica deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana.

Art. 2

Principi e finalità

- 1) Nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, l'istituzione nasce per fornire un servizio educativo centrato sul territorio e le sue peculiarità.
- 2) I servizi forniti dal Convitto sono rivolti sia a ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo, per permettere loro di restare sul territorio e fornire elementi utili per un futuro inserimento nel tessuto socio-economico della Valle, sia ai giovani che frequentano istituti scolastici superiori o di formazione professionale in sedi raggiungibili quotidianamente da Stroppo.
- 3) Il Convitto assicura inoltre, anche attraverso la realizzazione di progetti tematici specifici, una adeguata conoscenza degli aspetti socio-culturali che identificano la comunità che lo esprime e curerà di cogliere le opportunità offerte dai programmi europei.
- 4) Il Convitto assicura inoltre, per la durata dell'anno scolastico, l'ospitalità ai ragazzi frequentanti la scuola dell'obbligo, stabilmente residenti
 - nei Comuni facenti parte dell'Unione Montana Valle Maira;
 - nel comprensorio del B.I.M. del Maira;
 - nel territorio dell'A.S.L. CN1;
 - in altre Unioni Montane dando priorità a quelle di cultura occitana.
- 5) Tuttavia qualora siano state accolte tutte le richieste provenienti da alunni residenti nei suddetti comprensori e vi fossero ulteriori disponibilità di posti, sarà possibile accogliere anche alunni che abbiano la residenza al di fuori delle zone suindicate.
- 6) Il Convitto dovrà dotarsi di un piano di formazione educativa armonico, moderno e che sappia trarre vantaggio dalle nuove tecnologie anche a favore del territorio montano.

TITOLO II

ORGANI DELL'ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

Art. 3

Organi dell'Istituzione

- 1) Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Art. 4

Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione è l'organo di indirizzo dell'Istituzione stessa.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri.
- 3) I candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la designazione a Consigliere comunale e non devono trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dalle leggi vigenti per l'elezione a Consigliere comunale.
- 4) La nomina dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione compete al Presidente dell'Unione su designazione del Consiglio dell'Unione Montana.
- 5) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno liti pendenti con l'Unione Valle Maira.
- 6) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni: dalla nomina alla data del 30 giugno del terzo anno, e comunque fino al momento della loro surrogazione che dovrà avvenire entro il 30 agosto dello stesso anno.
- 7) Le dimissioni di un Consigliere di Amministrazione devono essere presentate al Presidente dell'Istituzione, il quale le trasmetterà tempestivamente al Presidente dell'Unione Montana.
- 8) Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del Consigliere, dichiarata dal Presidente dell'Unione su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 9) Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione, egli dovrà essere sostituito dal Presidente dell'Unione non appena venga acquisita la designazione del Consiglio dell'Unione. In tal caso il nuovo eletto rimarrà in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
- 10) Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Presidente dell'Unione per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.
- 11) Il Presidente dell'Istituzione qualora accerti l'esistenza di una delle cause di cui al comma precedente, è tenuto a comunicarle tempestivamente al Presidente dell'Unione.

Art. 5

Competenza del Consiglio di Amministrazione

- 1) Rientrano tra le competenze del Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e triennale
 - b) l'approvazione del piano di attività annuale e triennale
 - c) l'approvazione del conto consuntivo
 - d) il compenso spettante al Direttore in ragione annua onnicomprensiva
 - e) la determinazione della dotazione organica annua del personale
 - f) l'assunzione del personale
 - g) la determinazione delle rette dei convittori
 - h) l'ammissione dei convittori e la loro eventuale espulsione
 - i) le proposte di modifica al presente regolamento
 - j) le proposte ed i pareri in merito alla realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione da effettuarsi sugli immobili utilizzati dall'Istituzione
 - k) i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti
- 2) Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti non riservati dalla legge e da disposizioni regolamentari ad altri organi, in particolare verifica il raggiungimento degli obiettivi ed i risultati di gestione.
 - 3) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Direttore o a taluno dei suoi componenti, determinandone l'ambito.

Art. 6

Convocazione, adunanze e deliberazioni

- 1) L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
- 2) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate dal Presidente, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente stesso.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede operativa del Convitto Alpino Val Maira e, qualora circostanze di opportunità lo richiedano, può riunirsi in un luogo diverso.
- 4) Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri, oppure su richiesta del Direttore.
- 5) Gli avvisi di convocazione delle adunanze, indicanti data, ora, luogo e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono inviati ai Consiglieri d'Amministrazione, al Direttore e per conoscenza al Presidente dell'Unione Montana Valle Maira con un preavviso di almeno cinque giorni. Nel conteggio del periodo di preavviso non viene considerato il giorno di consegna dell'avviso, mentre si considera il giorno in cui si svolge la riunione. In caso di motivata urgenza, il periodo di preavviso può essere ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta anche telefonicamente od a mezzo mail.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti, calcolata sui votanti. L'astensione non è considerata espressione di voto. La manifestazione di voto avviene, di norma, in modo palese. Vengono assunte votazioni per schede segrete esclusivamente nei casi in cui debbano essere espressi giudizi di natura personale sulle qualità morali od intellettive di una persona fisica.
- 7) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono segrete; ad esse tuttavia interviene il Direttore con funzione verbalizzante.
- 8) Su espresso invito del Presidente, possono intervenire alle riunioni persone estranee al Consiglio di Amministrazione per fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.
- 9) Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del proprio voto.
- 10) Non possono prendere parte ad una decisione e devono assentarsi dal luogo della riunione, i Consiglieri che abbiano un interesse personale riguardo all'argomento in trattazione, oppure l'abbiano il coniuge o parenti affini fino al quarto grado.

- 11) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Istituzione per 15 giorni consecutivi e devono essere inviate in copia al Presidente dell'Unione Montana. I verbali sono sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Direttore che verbalizza e cura altresì la trasmissione degli atti al Presidente dell'Unione. Le deliberazioni vengono numerate in successione cronologica annuale ed archiviate in originale.
- 12) Le deliberazioni che presentano carattere di assoluta urgenza tale che un ritardo risulterebbe di grave danno, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili dal Consiglio di Amministrazione sotto la propria responsabilità.
- 13) Le deliberazioni diventano esecutive con le modalità di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ad eccezione degli atti fondamentali sottoposti al controllo di merito da parte del Consiglio dell'Unione Montana.
- 14) Ogni Consigliere ha diritto ad avere informazioni ed a prendere visione di tutti gli atti che concernono gli argomenti in trattazione e che, comunque, siano necessari all'espletamento del suo mandato.

Art. 7

Atti fondamentali

- 1) Sono considerati atti fondamentali, le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione relativamente ai seguenti argomenti:
 - a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
 - c) le variazioni di bilancio;
 - d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati
- 2) Tali atti sono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Montana.

Art. 8

Responsabilità

- 1) I Consiglieri ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente regolamento e sono responsabili verso l'Unione Montana dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio.
- 2) In ogni caso i Consiglieri ed il Presidente sono responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne le conseguenze dannose.
- 3) L'azione di responsabilità contro i Consiglieri ed il Presidente è promossa in seguito a deliberazione motivata del Consiglio dell'Unione.
- 4) In ogni caso i Consiglieri ed il Presidente sono responsabili sotto il profilo penale, civile e contabile secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

Benefici a favore dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente

- 1) Il Consiglio dell'Unione Montana Valle Maira può riconoscere forme di indennità a favore del Presidente e gettoni di presenza a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, determinandone l'importo.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con oneri a carico dell'Istituzione, la stipula di polizze assicurative a favore dei propri componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni esercitate nel proprio mandato, entro i limiti consentiti dalla legge per i pubblici Amministratori.

Art. 10

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio e sull'andamento economico finanziario ed amministrativo dell'istituzione . E' l'organo dell'Istituzione che coordina le attività amministrative e di governo con quelle di indirizzo.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione delega un Consigliere a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora sia assente anche il Consigliere delegato, fa le veci del Presidente il Consigliere più anziano d'età.

Art. 11

Attribuzioni

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) rappresenta l'Istituzione nei rapporti con altre persone fisiche e giuridiche
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
 - c) sovrintende al buon funzionamento gestionale dell'Istituzione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
 - d) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza
 - e) determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
 - f) rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con gli Enti Locali e le Autorità statali
 - g) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione
 - h) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione
 - i) nomina e revoca il Direttore,
 - j) individua, nei casi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il responsabile che ne svolga temporaneamente le funzioni
 - k) vigila sull'andamento economico finanziario ed amministrativo dell'Istituzione e sull'operato del Direttore
 - l) può delegare ai Consiglieri di Amministrazione specifiche competenze o singoli incarichi
 - m) vigila sul rispetto delle regole di convivenza da parte degli ospiti dell'Istituzione ed assume provvedimenti di richiamo e dimissionamento
 - n) tutte le deleghe e le nomine emanate dal Presidente sono dal medesimo revocabili.
 - o) adotta gli atti previsti dal presente Regolamento.

TITOLO III

DIRETTORE - PERSONALE

Art. 12 Direttore

- 1) La nomina a Direttore dell'Istituzione è conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e coincide con la durata del mandato dello stesso. Tale carica può essere conferita a personale dipendente dell'Unione Montana che abbia come minimo la qualifica di istruttore direttivo o, con apposito incarico, a soggetto esterno in possesso dei requisiti per ricoprire la qualifica di istruttore.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può proporre al Sindaco la destituzione del Direttore per giusta causa riguardante la sua funzionalità ed efficienza.
- 3) Spetta al Direttore la responsabilità gestionale dell'Istituzione e dei relativi risultati, la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresa l'adozione di tutti quegli atti che impegnano l'Istituzione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In particolare spetta al Direttore:
 - a) dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c) sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio annuale e pluriennale, di relazione previsionale e programmatica, di rendiconto di gestione;
 - d) dirigere il personale dell'Istituzione, assegnandone i compiti specifici, determinarne gli orari di lavoro, adottando direttamente misure disciplinari fino alla censura e formulando proposte nei casi di fatti di maggiore gravità;
 - e) adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza dell'attività svolta dall'Istituzione;
 - f) presiedere le gare d'appalto e di concorso, stipulare i contratti e adottare atti che comportino spese;
 - g) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di esprimere parere di natura tecnica da verbalizzare;
 - h) verificare la regolare fornitura o prestazione ed emettere gli ordinativi di incasso e di pagamento;
 - i) adottare i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
 - j) garantire la corretta ed economica gestione delle risorse che sono a disposizione dell'Istituzione.
- 4) Il Direttore, fatta salva la facoltà di cui all'art. 5 della Legge n. 241/90, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituzione.

Art. 13 Sostituzione

- 1) In caso di vacanza, assenza o impedimento del Direttore, le funzioni sono svolte da altro soggetto, che ne abbia i requisiti, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Personale

- 1) L'Istituzione per lo svolgimento dei propri servizi può avvalersi di personale dipendente il cui stato giuridico ed economico è soggetto alla disciplina stabilita per il personale della Unione Montana.
- 2) Inoltre può per l'espletamento dei propri servizi può ricorrere a personale assunto con rapporto di diritto privato e pubblico, nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

TITOLO IV

REVISORE DEI CONTI - FINANZA E CONTABILITA'-

Art. 15

Revisore dei conti

- 1) E' l'organo preposto al controllo ed alla vigilanza della regolarità contabile e finanziaria dell'Istituzione.
- 2) Il revisore dei conti dell'Unione Montana Valle Maira, estende le proprie funzioni all'Istituzione, nei medesimi termini e con le stesse competenze previste per l'Unione Montana dalle vigenti leggi e dallo Statuto della stessa Unione .

Art. 16

Gestione economico finanziaria

- 1) L'Istituzione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 2) La gestione dell'Istituzione persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
- 3) Gli incassi ed i pagamenti vengono effettuati mediante reversali di incasso e mandati di pagamento.
- 4) L'Istituzione consegue le proprie finalità contando sulle seguenti risorse finanziarie:
 - rette dei convittori e tariffe dei servizi
 - contributo regionale ordinario e straordinario
 - lasciti e donazioni
 - contributi dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni, dell'Unione Montana e di altri Enti Locali
 - proventi della gestione dei progetti educativi.

Art. 17

Bilancio economico di previsione

- 1) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Improrogabilmente entro i 40 giorni antecedenti il termine di approvazione previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo dell'Unione Montana, il Presidente dell'Istituzione sottopone alla Giunta dell'Unione il programma di gestione dell'esercizio nel quale sono preventivati costi e ricavi del servizio, gli adeguamenti delle rette e precisato il costo che l'Unione Montana dovrà assumere a carico del proprio bilancio. In base alle decisioni adottate dalla Giunta dell'Unione l'Istituzione adotta il proprio bilancio di previsione.
- 3) Il bilancio dell'Istituzione deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione Montana, contestualmente alla deliberazione con la quale viene approvato il bilancio preventivo dell'Unione Montana.
- 4) Il bilancio preventivo dell'Istituzione diviene esecutivo congiuntamente all'esecutività del bilancio di previsione dell'Unione Montana.

- 5) Contestualmente al bilancio di previsione deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione

Art. 18

Conto consuntivo

- 1) Il Conto Consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato per tutti i servizi gestiti dall'Istituzione.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere dei Revisori dei Conti, entro trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto dalla legge per l'approvazione dei bilanci dei Conti Consuntivi degli Enti Locali, adotta il Conto Consuntivo, redatto su proposta del Direttore seguendo lo schema adottato per gli Enti Locali e corredato degli allegati previsti.
- 3) Il Conto Consuntivo dell'Istituzione deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione Montana Valle Maira contestualmente alla deliberazione con la quale viene approvato il Conto Consuntivo dell'Unione stessa.
- 4) Qualora l'Unione Montana avesse necessità di procedere all'approvazione del proprio Conto Consuntivo prima della scadenza prevista dalla Legge, l'Istituzione, avvisata con congruo anticipo, deve anticipare l'approvazione del proprio Conto Consuntivo nei tempi che verranno all'uopo concertati.
- 5) Il Conto Consuntivo del penultimo esercizio antecedente a quello a cui il bilancio si riferisce deve essere allegato al bilancio di previsione dell'Unione Montana Valle Maira.

Art. 19

Variazioni di bilancio

- 1) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione riguardanti le variazioni di bilancio sono atti soggetti all'esplicita approvazione da parte dell'Unione Montana Valle Maira.

Art. 20

Trasferimenti di fondi dall'Unione

- 1) Qualora il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, nel corso dell'esercizio richieda un trasferimento straordinario finanziario da parte dell'Unione Montana a salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Giunta dell'Unione Montana esamina l'istanza suggerendo, se possibile, forme di economia di spesa od incrementi di entrata.
- 2) Qualora la Giunta dell'Unione valuti che non vi siano alternative al trasferimento richiesto, vi provvede dopo aver reperito sul proprio bilancio le risorse necessarie.
- 3) La deliberazione di concessione al trasferimento dei fondi deve contenere suggerimenti atti ad evitare il ripetersi di tale situazione negli esercizi futuri.

Art. 21

Servizio di Tesoreria

- 1) L'Istituzione si avvale del medesimo tesoriere dell'Unione Montana ed assume a proprio carico eventuali costi del servizio.

Art. 22
Contratti ed appalti

- 1) La disciplina per gli appalti di lavori, di servizi, di forniture dei beni, di vendite, di acquisti, di locazioni è in conformità alle disposizioni fissate dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V

TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 23

Trasparenza

- 1) L'Istituzione ispira la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed estendibili ai cittadini per garantire l'imparzialità gestionale.
- 2) L'Istituzione per assicurare la permanente informazione sulla propria attività utilizza i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 24

Accesso e partecipazione

- 1) I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Istituzione, secondo le norme di legge e del presente Regolamento.
- 2) Allorché un provvedimento dell'Istituzione sia tale da produrre effetti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

TITOLO VI

COMPETENZE DELL' UNIONE MONTANA

Art. 25

Approvazione degli atti fondamentali

- 1) Il Consiglio dell'Unione Montana approva i seguenti atti fondamentali:
 - a. il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
 - b. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
 - c. le variazioni di bilancio;
 - d. il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati

Art. 26

Determinazione delle finalità e degli indirizzi

- 1) Il Consiglio dell'Unione Montana può integrare o modificare le finalità dell'Istituzione, indicate al precedente art. 2, acquisito preventivamente il parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.
- 2) Nell'attribuzione di finalità aggiuntive devono essere precisate le fonti finanziarie che ne garantiscono la copertura economica. L'attribuzione di finalità ad elevato contenuto sociale, comporta l'obbligo per l'Unione Montana di predeterminare risorse aggiuntive, atte a garantire il pareggio di bilancio dell'Istituzione.
- 3) Il Consiglio dell'Unione Montana può fornire all'Istituzione indirizzi operativi di carattere generale, con l'esclusione di direttive strettamente organizzative.

Art. 27

Vigilanza

- 1) Compete a ciascuno degli Organi dell'Unione la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituzione e sui risultati conseguiti.
- 2) L'attività di vigilanza può consistere :
 - a)- nell'accesso a tutti gli atti amministrativi e contabili;
 - b)- nell'accesso a tutti i locali, servizi e pertinenze delle strutture utilizzate dall'Istituzione;
 - c)- nel colloquio con gli utenti dei servizi.
- 3) Si esclude che, singoli componenti degli Organi dell'Unione, possano compiere operazioni di vigilanza, di propria personale iniziativa.
- 4) E' in facoltà di ciascuno degli Organi dell'Unione, convocare il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla gestione.

Art. 28
Verifica dei risultati di gestione

- 1) Compete alla Giunta dell'Unione la verifica periodica sui risultati della gestione dell'Istituzione e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Giunta può, con proprio atto deliberativo, esprimere in proposito valutazioni e fornire suggerimenti ed indirizzi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

Disposizione finale

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra norma vigente, per quanto compatibile, che regolano la costituzione, il funzionamento, i rapporti interni ed esterni delle Istituzioni.

Art. 30

Norma transitoria

- 1) In deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 6, il primo mandato del Consiglio di Amministrazione ha durata dal 01/01/2016 al 30/06/2018.

Art. 31

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Montana ad avvenuta esecutività della deliberazione di adozione.